

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 2 DEL 14.02.2025

Il giorno 14 febbraio 2025, alle ore 10,00 circa, i sottoscritti Dott.ssa Gabriella Nardelli, Presidente, Dott. Roberto Costamagna e Dott. Davide Luciano, Revisori, in videoconferenza, procedono all'esame, iniziato già nei giorni precedenti, della documentazione relativa all'istituzione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Nichelino, dell'imposta di soggiorno e del relativo Regolamento e al rilascio del proprio parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Collegio dei Revisori

- esaminata la proposta di Deliberazione per il Consiglio comunale n. 17 e la relativa documentazione utile e necessaria per il rilascio del presente parere, ricevuta via *mail*, in data 12.02.2025;
- dato atto che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, “*Disposizioni in materia di federalismo municipale*”, ha: i) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno; ii) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; iii) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- dato altresì atto che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

- visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- preso atto dalla Dirigente Area Economico- finanziaria e Risorse umane e dalla Responsabile Ufficio Tributi, come anche riportato nella proposta di deliberazione n. 17, che il Comune di Nichelino, a seguito dei tagli ai trasferimenti ministeriali, ha la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive al fine di mantenere l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;
- sentite e informate dal Comune anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive;
- preso atto che l'imposta avrà decorrenza dall'1.06.2025, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;
- visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- ritenuto che quanto riportato nel nuovo regolamento appare in linea con la normativa vigente;

e s p r i m e

parere favorevole sull'istituzione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Nichelino, dell'imposta di soggiorno e sul relativo Regolamento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Gabriella Nardelli)

(Roberto Costamagna)

(Davide Luciano)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)